



COMUNE DI GARGALLO

Regione Piemonte

Provincia di Novara

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-11384 in data 11/05/2009

RELAZIONE

MODIFICHE AL P.R.G.C AI SENSI DELL'ART 17 – COMMA 12, LETTERA A)

DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

(Modifiche al testo dell'art. 9 e dell'art. 16 delle N.T.A. di P.R.G.C.)

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013 , n. 3 " Modifiche alla Legge regionale 5 dicembre 1977, n, 56 (tutele ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17 del 12 agosto 2013 " disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013 " , si rende necessario aggiornare il testo delle N.T.A. del P.R.G.C. in quegli articoli ove il riferimento alla normativa regionale non aggiornata costituisce ostacolo ad una corretta interpretazione della norma.

Da quanto sopra evidenziato e riscontrato, inoltre, la mancanza di puntuali specifiche relative ai bassi fabbricati nel testo delle norme contenute nell'articolo n. 9 " Parcheggi privati, autorimesse " e nell'articolo n. 16 "Aree destinate ad attività agricole" delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente , agli stessi articoli vengono apportate le seguenti correzioni e precisazioni:

Art. 9 Parcheggi privati, autorimesse

- all'ottavo comma , dopo le parole " ... a quella ordinaria..." vengono aggiunte le seguenti : "..., **se a parete cieca**,... ";
- all'undicesimo comma , secondo capoverso, dopo le parole " ... ad una distanza minima..." vengono aggiunte le seguenti : "..., **se a parete cieca**,... ";

Art. 16 Aree destinate ad attività agricole

- il primo comma , lettera c) - secondo capoverso, viene modificato come segue :
 - la dizione " Le stesse saranno soggette ad autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 56 della L.R. 56/77 e s.m.i. della durata di anni due rinnovabile." **viene stralciata** ;
 - la parola " ... intradosso ..." viene sostituita con " ... **estradosso**... "

La precisazione introdotta all'art. 9 delle N.T.A mira a garantire le stesse opportunità edificatorie dei fabbricati con la stessa tipologia (bassi fabbricati) sui lotti confinanti , considerato che, anche per questi fabbricati, è prescritta l'osservanza delle distanze minime di confrontanza di cui all'art. 9 , 1° comma – punto 2) del D.M. 1444 del 02.04.1968.

La correzione introdotta all'art.16 delle N.T.A. scaturisce dalla necessità di stralciare dal testo quei riferimenti normativi della legislazione regionale o nazionale non più in vigore e di uniformare le caratteristiche dimensionali dei bassi fabbricati edificabili in zona agricola con quelle presenti nell'art. 9 per le aree residenziali, produttive e terziarie, dando così uniformità dimensionale a questo particolare tipo di fabbricato. Questo a vantaggio della chiarezza e interpretazione inequivocabile delle norme dello strumento urbanistico.

Più precisamente:

- l'art. 56 della L.R. n. 56/77 e s.m.i è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. n.20 del 14.07.2009;
- l'art. 9 , 8°comma delle N.T.A. prescrive per i bassi fabbricati (portici tettoie, ricoveri attrezzi e materiali, legnaie, ecc.), da realizzare nelle aree asservite a destinazione residenziale, produttiva o terziaria, una altezza non superiore a mt. 3,00 misurata all'estradosso e non all'intradosso come indicato per la stessa tipologia di fabbricato nell'art.16.

Le presenti modifiche non costituiscono variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 , 12° comma- lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i. , in quanto trattasi di correzioni di errori materiali atti ad eliminare contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento, a vantaggio della chiarezza interpretativa , rendendo così evidente ed univoca la norma di riferimento.

Non costituendo variante al P.R.G.C. , per quanto sopra esposto, le presenti correzioni e precisazioni al testo delle N.T.A. di P.R.G.C. non determinano la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)